



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-66/17

**Grzegorz Chudaś e Irena Chudaś
contro
DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 805/2004 – Ambito di applicazione – Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Titoli esecutivi idonei ad essere certificati come titolo esecutivo europeo – Decisione sull'importo delle spese relative al procedimento giudiziario contenuta in una sentenza che non verte su di un credito non contestato – Esclusione»

Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 dicembre 2017

Cooperazione giudiziaria in materia civile — Istituzione del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati — Regolamento n. 805/2004 — Titoli esecutivi idonei ad essere certificati — Decisione giudiziaria avente efficacia esecutiva per quanto riguarda l'importo delle spese riguardanti i procedimenti giudiziari che non verte su di un credito non contestato — Esclusione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 805/2004, artt. 4, punto 1, e 7)

L'articolo 4, punto 1, e l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, devono essere interpretati nel senso che una decisione giudiziaria che ha efficacia esecutiva sull'importo delle spese relative ai procedimenti giudiziari, contenuta in una sentenza che non verte su di un credito non contestato, non può essere certificata come titolo esecutivo europeo.

L'utilizzo del termine «anche» nella formulazione letterale dell'articolo 7 del summenzionato regolamento indica infatti che una «decisione che ha efficacia esecutiva per quanto riguarda l'importo delle spese riguardanti i procedimenti giudiziari» è certificata come titolo esecutivo europeo unicamente allorché la decisione giudiziaria principale verte, conformemente all'oggetto del regolamento in parola, su di un credito non contestato.

(v. punti 30, 35 e dispositivo)